



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 6 novembre 2018

Al Sig. Sindaco

All'Organo di revisione

**Comune di Carpi (MO)**

**Oggetto: questionari sui dati del bilancio preventivo e consuntivo 2016 (articolo 1, commi 166 e segg. legge n. 266 del 23 dicembre 2005) - chiarimenti istruttori.**

Per esigenze di approfondimento istruttorio, in relazione ai dati rilevati dall'esame dei questionari trasmessi a questa Sezione relativi al bilancio preventivo e consuntivo 2016, e con riserva di ulteriori eventuali osservazioni, si chiede di fornire circostanziati chiarimenti in merito ai seguenti punti.

### BILANCIO DI PREVISIONE 2016

- Punto 2, Sezione Prima - Domande preliminari del questionario: si chiede di motivare la risposta negativa.
- Punto 7.1, Sezione Prima - Domande preliminari del questionario: in relazione alle risposte negative fornite ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'elenco, chiarire le ragioni del mancato inserimento nel DUP di indirizzi generali relativi alle correlate materie (in ottemperanza a quanto prescritto dal punto 8.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione).
- Punto 2.4 e 2.5.2 Sezione seconda del questionario: si chiede di motivare l'importo pari a zero in corrispondenza della voce "garanzie prestate ex art. 207 TUEL" considerato che il Comune, in base alla risposta fornita al successivo punto 2.5.2, sembrerebbe aver prestato garanzie per € 449.349,00. Si chiede inoltre di chiarire perché l'ammontare complessivo delle suddette garanzie che concorrono al limite di indebitamento sia di soli € 12.295,00, considerato che



CORTE DEI CONTI

l'importo da escludersi - poiché oggetto di accantonamento - viene indicato in € 70.000,00.

Infine, si segnala che appaiono contraddittorie con quanto riscontrato al punto 2.5.2 citato, le risposte negative in corrispondenza delle domande n. 2.6 (garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati) e n. 4.5 (garanzie a favore di organismi partecipati) del questionario sul rendiconto 2016.

## RENDICONTO 2016

- Punto 1.4.1, Sezione Prima del questionario: al tit. V dell'entrata gli accertamenti di competenza registrano una significativa diminuzione rispetto alle previsioni definitive; inoltre, a fronte di accertamenti in conto competenza per € 995.385,11, le riscossioni risultano di € 11.185,11. Fornire chiarimenti, indicando le cause dei rilevati scostamenti, nonché indicazioni sulla congruità della determinazione della quota di accantonamento a FCDE (pari a 0).
- Punto 1.6.1, Sezione Prima del questionario: in tema di efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, si chiede di illustrare le ragioni, da un lato, dei trascurabili importi accertati per recupero Tarsu/Tia/Tares e Cosap/Tosap, e dall'altro della bassa capacità di riscossione per recupero Imu, esplicitando le modalità di calcolo del FCDE.

S'invita a rispondere entro il **termine di quindici (15) giorni** dalla ricezione della presente e, se necessario, a modificare e/o integrare i dati dei questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto 2016 trasmessi con modalità telematiche attraverso il sistema Siquel. A tal fine, si rimettono a disposizione del PCR i questionari e si ricorda che i medesimi - anche nel caso in cui nessuna variazione venga apportata - dovranno essere nuovamente inviati alla scrivente Sezione (tramite il sistema Siquel).

La risposta alla presente nota istruttoria dovrà invece essere **inviata attraverso il sistema ConTe**, selezionando il rendiconto 2016 e utilizzando la funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio documento.

Per eventuali informazioni/chiarimenti: Nadia Bovinelli (tel.0512867838 e-mail: [nadia.bovinelli@corteconti.it](mailto:nadia.bovinelli@corteconti.it)). Si ringrazia per la collaborazione.

Il Magistrato Istruttore

Riccardo Patumi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93





Piazza VIII Agosto, 26 40126 Bologna- Italia | Tel. 051 2867811  
e-mail: [sezione.controllo.e.romagna@cor-teconti.it](mailto:sezione.controllo.e.romagna@cor-teconti.it); PEC: [emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it](mailto:emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it)



SETTORE S2 – Finanze, Bilancio, Controllo Gestione  
Ufficio Ragioneria

Carpi, li 20 novembre 2018

**Spett.le CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI  
CONTROLLO PER L'EMILIA  
ROMAGNA**

**Piazza VIII Agosto, 26  
40126 BOLOGNA**

Oggetto: Integrazione in merito ai questionari relativi al bilancio preventivo e consuntivo 2016.

A seguito di istruttoria con vostro documento pg 4169\_2018, provvediamo a fornire le seguenti risposte:

**A. BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

*1. domanda preliminare - punto 2, sezione prima:*

Alla data di compilazione del questionario non erano ancora concluse le attività propedeutiche di riclassificazione dell'Inventario e dello Stato Patrimoniale al 31/12/2015; tali attività sono state portate a termine in tempo utile per l'approvazione dei prospetti aggiornati, unitamente a quelli di raccordo fra la vecchia e la nuova classificazione, in sede di rendiconto 2016 approvato con atto di Consiglio n. 69 del 27 aprile 2017.

*2. domanda preliminare - punto 7.1, sezione prima:*

Nel 2015 il Comune di Carpi ha redatto il primo DUP dell'Ente, con riferimento all'esercizio 2016. Questo documento è stato strutturato per esporre le materie indicate dal principio contabile applicato concernente la programmazione; alcune di esse, tuttavia, non sono inserite nella Sezione Strategica del DUP, ma sono trattate nella Sezione Operativa o in documenti approvati dal Consiglio contestualmente al DUP:

i punti 1 e 3 sono materie effettivamente trattate nella Sezione Strategica a pagina 21 ed a pagina 36, contrariamente a quanto indicato nel questionario;

i punti 4, 5, 6 sono trattati nella Sezione Operativa del DUP, rispettivamente a pagina 100, a pagina 88 e pagina 109.

Quanto richiesto al punto 9 non risulta inserito nel DUP. Si precisa tuttavia che l'indicazione del "reperimento e l'impiego delle risorse umane in riferimento alla struttura organizzativa dell'ente" è analizzato nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2016/2018 a pagina 26 per le entrate straordinarie ed a pagina 28 e segg. per gli investimenti. Il DUP 2016, completo di Nota di Aggiornamento, ed il Bilancio di Previsione 2016/2018, completo di Nota Integrativa, sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 febbraio 2016, rispettivamente con Delibera di Consiglio n° 19 e n° 24.

### *3. punti 2.4 e 2.5.2 sezione seconda del questionario:*

Le "garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti" indicate al punto 2.5.2 si riferiscono a garanzie prestate a favore di società sportive. L'importo di Euro 449.349,00 è relativo al debito residuo al 31/12/2015 dei mutui contratti dalle società. Le rate di ammortamento per il 2016 erano pari ad Euro 140.000,00.

L'importo indicato alla voce "garanzie prestate ex art. 207 TUEL", di cui al punto 2.4, è pari a zero in quanto non era necessario stanziare interessi passivi nel bilancio di previsione 2016 visto che la copertura finanziaria della quota di debito annuale era garantita dalla concessione di un trasferimento corrente alle società sportive finalizzato al pagamento di parte del debito 2016 e da uno specifico accantonamento nell'avanzo di amministrazione (Euro 70.000,00).

Al fine del calcolo del solo limite di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del TUEL sono stati considerati gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni, pari ad Euro 12.295,00 per l'annualità 2016, non stanziati in bilancio per le motivazioni sopraindicate. Infine si segnala che in corrispondenza delle domande n. 2.6 e n. 4.5 del questionario sul rendiconto 2016 sono state indicate risposte negative per le seguenti motivazioni:

- non sussistono garanzie in essere (fidejussioni o lettere di patronage) a favore di propri organismi partecipati (risposta n. 4.5);
- si è intesa la domanda n. 2.6 "Sono state concesse a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati" "fidejussioni" o "lettere di patronage "forte"" riferita all'esercizio 2016.

Si conferma che nel corso del 2016 non sono state concesse nuove garanzie a soggetti diversi dagli organismi partecipati mentre sussistono le garanzie fidejussorie indicate in precedenza ed attivate in anni precedenti.

## B. RENDICONTO 2016

### 1. punto 1.4.1 sezione prima del questionario:

La previsione definitiva del titolo V “Entrate da riduzione di attività finanziarie” di Euro 2.010.296,00 si riferiva per Euro 2.000.000,00 allo stanziamento necessario per le scritture contabili necessarie a seguito della contrazione di un eventuale prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, al D. Lgs.118/2011 all’esempio n. 8 e per Euro 10.296,00 allo stanziamento relativo alle alienazioni di partecipazioni.

Gli accertamenti di complessivi Euro 995.385,11 sono così composti:

- Euro 984.200,00 per un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Spa nel mese di novembre, a fronte di Euro 2.000.000,00 previsti a bilancio. I relativi accertamenti registrati a titolo di “prelievi da depositi bancari”, sono stati incassati nelle annualità successive al 2016 in quanto Cassa DD. PP. eroga il finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; per questa tipologia di entrata non è previsto un accantonamento a FCDE.
- Euro 11.185,11 alle alienazioni di partecipazioni. Lo scostamento rispetto al dato previsionale (Euro 10.296,00) è minimo. Tutta la somma accertata risulta anche incassata nel 2016 e pertanto non sono necessari accantonamenti a FCDE.

### 2. punto 1.6.1 sezione prima del questionario:

Il prospetto di cui al punto 1.6.1 “Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione” è stato compilato riportando gli accertamenti di entrata registrati in conto competenza.

In conformità a quanto disposto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, gli incassi relativi all’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non è stato registrato su nuovi accertamenti di entrata; inoltre gli incassi relativi ad entrate per le quali era stato emesso il ruolo, prima dell’entrata in vigore del succitato principio, ma che non erano state accertate, si è ritenuto opportuno, per ragioni di prudenza, continuare a procedere all’accertamento per cassa fino al loro esaurimento, sempre come previsto dal principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

Si precisa che:

1. per la voce “Recupero evasione TARSU/TIA/TARES”:
  - a. Fino all’anno 2012 le entrate per la gestione dei rifiuti non venivano registrate nel bilancio comunale in quanto le stesse erano rimosse direttamente dal soggetto affidatario di gestione dei rifiuti urbani, con l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

Successivamente è stata sostituita la TIA con la TARES, per l'anno 2013, e con la TARI, per gli anni 2014-2015; nel triennio indicato tali entrate sono state accertate ed imputate contabilmente in bilancio agli esercizi in cui erano ritenute esigibili.

Il gettito incassato a seguito dell'attività di recupero crediti insoluti TARES/TARI, iniziata a partire dall'anno 2014, per omessi e/o parziali pagamenti, è confluito tra i residui attivi, ossia sugli accertamenti di entrata già esistenti iscritti in bilancio nell'esercizio di esigibilità degli stessi.

Si precisa inoltre che dall'1/1/2016 con atto di Consiglio Comunale n. 149 del 22/12/2015 è stata deliberata l'istituzione della tariffa corrispettiva TARI, che ai sensi del co. 668 della l. 147/2013 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani; pertanto dal 2016 l'entrata sia ordinaria che da recupero evasione e la relativa spesa per la gestione del servizio rifiuti non transitano più dal bilancio del Comune.

- b. l'importo indicato si riferisce all'incasso di ruoli emessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011, accertati per cassa.

2. per la voce "Recupero evasione COSAP/TOSAP".

Fino al 2014 la COSAP è stata accertata per cassa.

Il gettito incassato a seguito dell'attività di recupero crediti insoluti COSAP, per omessi e/o parziali pagamenti, è confluito dal 2015 tra i residui attivi, ossia sugli accertamenti di entrata già esistenti iscritti in bilancio nell'esercizio di esigibilità degli stessi

L'importo indicato si riferisce all'incasso di ruoli emessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011, accertati per cassa.

3. per la voce "Recupero evasione IMU".

Nel recupero evasione IMU sono stati inseriti anche i valori relativi ai tributi ICI e TASI.

La bassa percentuale di riscossione degli avvisi di accertamento IMU può essere ricondotta a diversi fattori. Nel corso dell'anno 2016 sono stati iscritti nuovi accertamenti di entrata relativi a:

- n° 62 atti per un importo complessivo accertato pari ad € 649.823,72 risultano emessi nei confronti di ditte in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali (concordato preventivo/fallimento). Per gli stessi si è proceduto ad insinuazione alla procedura.
- n° 1067 atti per un importo complessivo accertato pari ad € 328.948,42 risultano notificati nell'ultimo trimestre 2016
- un numero crescente di contribuenti chiede di beneficiare della possibilità di rateizzare il debito

tributario a seguito della notifica dell'avviso di accertamento. In base al vigente "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali" la rateizzazione può essere disposta fino a 24 rate mensili

- altri contribuenti per i quali a seguito di accertamenti impagati viene emessa ingiunzione di pagamento da parte del concessionario per la riscossione coattiva, si avvalgono della possibilità di rateizzare quanto dovuto in fase di riscossione coattiva. Il Regolamento per la riscossione coattiva consente rateizzazioni sino a massimo 72 rate mensili in base all'importo oggetto di rateizzazione.

Per le modalità di calcolo del FCDE si rimanda alla tabella 1.6.2. In particolare in riferimento all'IMU, intendendo per tale voce anche le entrate da ICI e TASI, la percentuale di riscossione è stata calcolata come media tra somma degli incassi in c/residui e somma dei residui attivi al 1° gennaio ponderati. Si fa riferimento esclusivamente ai residui al 01 gennaio 2016 generati nell'anno 2015 in quanto è stato il primo anno in cui il recupero evasione è stato accertato non per cassa, per effetto dell'obbligo di applicazione del D.Lgs. 118/2011.

Rimanendo comunque a disposizione, si porgono distinti saluti.

#### I REVISORI

*Dott. Carlo Costa*

*Dott. Massimo Masotti*

*Dott. Andrea Salmi*



Deliberazione n. 150/2018/PRSE



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 11 dicembre 2018  
Comune di Carpi (MO)  
Bilancio di previsione e rendiconto 2016**



Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2016-2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna, rispettivamente, con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016 e prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Preso visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione del comune di **Carpi**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota del 20 novembre 2018;

Considerato che dall'esame delle relazioni e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 70 del 7 dicembre 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 11 dicembre 2018;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del


rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-*bis* del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale



competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

### **Documento unico di programmazione – incompleta esposizione degli indirizzi generali nella sezione strategica**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta la principale innovazione introdotta, nel panorama degli strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema contabile di cui al Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014. Il relativo assetto giuridico è disegnato a norma del combinato disposto degli artt. 151 e 170 del Dlgs 267/2000 (TUEL), nonché dai principi contenuti nell'art. 8 dell'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 126/2014.

L'art. 151 del Dlgs 267/2000, nella nuova formulazione post riforma contabile, assegna all'attività di programmazione il ruolo "di principio ispiratore" dell'intera catena gestoria (finanziaria, economica e funzionale) dell'Ente.

In quest'ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il "presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione" (cfr. art. 8, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011).

Tale documento programmatico si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Dall'esame del punto 7.1 della Sezione prima, domande preliminari del questionario relativo al bilancio di previsione 2016, è emerso che il Comune di Carpi ha compilato la Sezione strategica del DUP omettendo l'approfondimento di alcuni profili e la definizione di contenuti della programmazione strategica espressamente richiesti dai principi contabili sopra richiamati. In sede istruttoria l'Ente ha precisato che anche le materie non inserite nella Sezione strategica del DUP sono state comunque oggetto di analisi, nella Sezione Operativa e in altri

documenti approvati dal Consiglio comunale contestualmente al DUP, come ad esempio la nota integrativa la bilancio di previsione 2016-2018.

La Sezione prende atto, raccomandando al Comune di Carpi il rigoroso rispetto dei principi contabili.

### **Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria**

Dall'analisi del questionario è emerso uno scostamento tra l'importo accertato e quello riscosso in materia di recupero evasione tributaria IMU. Infatti, a fronte di un accertamento di € 3.002.570,56, risultano riscossioni per € 463.303,03; l'accantonamento di competenza a fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 1.815.000,00.

A seguito di richiesta di chiarimenti il Comune ha fornito dettagliate motivazioni precisando che *"la bassa percentuale di riscossione degli avvisi di accertamento IMU può essere ricondotta a diversi fattori. Nel corso dell'anno 2016 sono stati iscritti nuovi accertamenti di entrata relativi a:*


*- n° 62 atti per un importo complessivo accertato pari ad € 649.823,72 risultano emessi nei confronti di ditte in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali (concordato preventivo/fallimento). Per gli stessi si è proceduto ad insinuazione alla procedura.*

*- n° 1067 atti per un importo complessivo accertato pari ad € 328.948,42 risultano notificati nell'ultimo trimestre 2016.*

*- un numero crescente di contribuenti chiede di beneficiare della possibilità di rateizzare il debito tributario a seguito della notifica dell'avviso di accertamento. In base al vigente "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali" la rateizzazione può essere disposta fino a 24 rate mensili.*

*- altri contribuenti per i quali a seguito di accertamenti impagati viene emessa ingiunzione di pagamento da parte del concessionario per la riscossione coattiva, si avvalgono della possibilità di rateizzare quanto dovuto in fase di riscossione coattiva. Il Regolamento per la riscossione coattiva consente rateizzazioni sino a massimo 72 rate mensili in base all'importo oggetto di rateizzazione."*

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, e ritiene sufficientemente congrua la quantificazione del FCDE con riferimento alla posta in esame, in relazione a quanto previsto dalla normativa; d'altro canto sottolinea l'opportunità di attenersi a criteri di prudenza nella quantificazione di tale fondo, verificando e monitorando in corso di gestione i risultati dell'attività di recupero dell'evasione tributaria nonché l'effettività delle coperture finanziarie anche in ottica pluriennale e valutando la possibilità di un adeguamento in



aumento qualora dovessero analiticamente emergere partite di rilevante ammontare tali da compromettere gli equilibri di bilancio.

### **DELIBERA**

dalle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di CARPI (MO) sul bilancio di previsione e sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base dei questionari e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Tutto ciò premesso, la Sezione

### **INVITA L'ENTE**

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

### **INVITA L'ORGANO DI REVISIONE**

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

### **DISPONE**


che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Carpi;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2018.

Il relatore  
(Riccardo Patumi)



Il presidente f.f.  
(Massimo Romano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Romano", written over the typed name of the president.

Depositata in segreteria il 11 dicembre 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

